



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 2147

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI QUATTRO MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. LUIGI RIGON

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 12060 del 13 luglio 1999, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Luigi Rigon nato a Thiene (VI) il 14 luglio 1965, successivamente cancellato con delibera OCF n. 1920 del 30 maggio 2022;

VISTA la delibera Consob n. 20548 del 2 agosto 2018, efficace dal 9 agosto 2018, con cui il consulente è stato sospeso dall'Albo Unico dei Consulenti Finanziari per un periodo di tre mesi ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. c), del TUF;

VISTA la nota del 18 gennaio 2022 (prot. n. 2973 di pari data), con cui Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. segnalava il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Luigi Rigon, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le note del 16 giugno 2022 (prot. n. 40442 di pari data) e dell'8 luglio 2022 (prot. n. 44955 di pari data) con le quali Allianz Bank Financial Advisor S.p.A. ha fornito all'Organismo ulteriori informazioni relative all'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota pervenuta in data 13 luglio 2022 (prot. n. 45789 di pari data) con cui anche Intesa Sanpaolo S.p.A. provvedeva a fornire ulteriori informazioni relativamente all'attività del consulente;

VISTA l'ulteriore documentazione acquisita dall'Ufficio Vigilanza Albo in data 14 luglio 2022;

VISTA la nota del 14 luglio 2022 (prot. n. 49313/22), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Luigi Rigon, tra l'altro, la violazione dell'art. 157, comma 1, lett. f), del Regolamento Intermediari concernente l'incarico di *Trustee*, per il tramite di una società di cui il consulente era amministratore unico, nel trust di un cliente, incarico che si pone in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per conto del soggetto abilitato che ha conferito l'incarico;

RILEVATO che con nota del 1° agosto 2022 (prot. nn. 48974 di pari data), il consulente ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 5 agosto 2022 (prot. nn. 50939 e 50946 di pari data), con cui rispettivamente l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro a detta istanza, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive presentate dal consulente con nota del 17 settembre 2022 (prot. n. 58990 del 19 settembre 2022), a seguito della suddetta nota del 5 agosto 2022, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha riscontrato positivamente la motivata istanza di differimento del termine per il deposito di memorie difensive e documenti, presentata dall'interessato con la citata nota del 1° agosto 2022;

VISTO il verbale dell'audizione personale del Sig. Luigi Rigon, svoltasi in modalità telematica – conformemente alla “*Procedura per l'audizione a distanza delle parti*” adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020” e successive modificazioni – in data 28 settembre 2022, in accoglimento della richiesta formulata dal consulente con nota del 19 settembre 2022 (prot. n. 59146 di pari data), riscontrata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative con comunicazione 21 settembre 2022 (prot. n. 59569 di pari data);

VISTA la Relazione finale per il Comitato di Vigilanza – trasmessa anche alla parte con nota del 13 gennaio 2023 (prot. n. 2879 di pari data) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la sopra menzionata violazione contestata e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Luigi Rigon con nota del 13 febbraio 2023 (prot. n. 11772 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 3, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo da uno a quattro mesi in caso di svolgimento di incarichi e attività incompatibili ai sensi dell'art. 157 del citato regolamento;
- con riguardo alla gravità della suddetta condotta va rilevato che:
 - l'attività incompatibile svolta dal consulente – nonostante abbia interessato una sola cliente, che non ha lamentato danni subiti né presentato alcun reclamo – ha avuto una durata prolungata nel tempo e ha determinato una operatività gravemente contrastante con l'ordinato svolgimento della propria professione di consulente finanziario, consentendo al Sig. Luigi Rigon di amministrare una significativa disponibilità finanziaria di una cliente per il tramite di un *Trust* da esso gestito mediante una società allo stesso direttamente riferibile, percependo per tale attività ingenti forme di compenso;
 - la condotta assunta dal consulente risulta nella fattispecie aggravata dalla sussistenza di una recidiva specifica;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione accertata risulta compiuta in modo intenzionale dal Sig. Luigi Rigon, che era pienamente consapevole del carattere gravemente incompatibile della propria condotta rispetto alla professione di consulente finanziario;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Luigi Rigon nato a Thiene (VI) il 14 luglio 1965, è sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di quattro mesi, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c)*, del TUF, decorrente dalla data di notifica della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art. 196, comma 4-bis, TUF* alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, entro trenta giorni dalla data di notifica, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 1° marzo 2023

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Mauro Maria Marino